



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TORRI e MURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 2008

Delega al Governo per perfezionare il riallineamento delle carriere del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica a quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI SENATORI. - Convertendo il decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, la legge 27 luglio 2004, n. 186, ha disposto il riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.

Alla prova dei fatti, tuttavia, in sede di applicazione della nuova normativa, il riallineamento è risultato imperfetto, pregiudicando la posizione di non meno di cinquemila marescialli: sottufficiali anziani, reclutati precedentemente all'entrata in vigore della legge 10 maggio 1983, n. 212.

Per effetto dell'incompleto riallineamento, i marescialli di Esercito, Marina ed Aeronautica aventi un'anzianità di servizio pari a 27-28 anni sono infatti rimasti bloccati al grado di maresciallo di prima classe, mentre personale con un'anzianità di servizio inferiore anche di sette-otto anni è già pervenuto al grado di primo maresciallo grazie ai meccanismi di avanzamento introdotti negli ultimi anni. Ne sono derivati un significativo malcontento ed un consistente quantitativo di ricorsi al tribunale amministrativo regionale del Lazio miranti ad ottenere il riconoscimento del diritto negato.

Si ritiene possibile ovviare a questa situazione con un intervento legislativo che stabi-

lisca, in via eccezionale, per i marescialli che si avviano al termine della loro carriera, con almeno ventinove anni di servizio, il diritto ad accedere alla remunerazione prevista per i maggiori. Non si tratta di sconvolgere la piramide della gerarchia militare, ma di sanare una situazione oggettivamente squilibrata che ha creato all'interno delle singole Forze armate marescialli di rango di fatto differente.

Il presente provvedimento, muovendo dalla considerazione delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, che riconoscono al ruolo dei marescialli di Esercito, Marina ed Aeronautica ed equiparati delle Forze di polizia un'attività funzionale «paritetica» a quella svolta dagli ufficiali fino al grado di tenente colonnello, dispone conseguentemente che al compimento del ventinovesimo anno di servizio prestato i marescialli delle Forze armate accedano al trattamento stipendiale previsto per il grado di maggiore.

Il meccanismo che si suggerisce di impiegare per realizzare la correzione è quello della delegazione legislativa, sembrando indispensabile una valutazione del Governo e degli organi tecnico-amministrativi del Ministero della difesa in merito all'impatto finanziario ed organizzativo derivante dall'attuazione dei criteri di delega individuati dal presente provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ad integrazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, in materia di riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

(Criteri di delega)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'inquadramento del personale appartenente al ruolo dei marescialli comunque in servizio alla data del 1° gennaio 2008 nei seguenti gradi:

1) primo maresciallo, da riservare ai sottufficiali aventi non meno di 25 anni effettivi di anzianità di servizio al 1° gennaio 2008;

2) primo maresciallo luogotenente, da riservare ai sottufficiali aventi non meno di 30 anni effettivi di anzianità di servizio al 1° gennaio 2008;

b) prevedere la corresponsione del trattamento economico integrale riservato al grado di maggiore ai soli marescialli che ab-

biano raggiunto il ventinovesimo anno di servizio effettivamente prestato;

c) prevedere la sospensione, per un periodo minimo di dieci anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 11, del decreto-legge 28 maggio 2004, n.136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

d) disporre l'applicazione effettiva delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 18, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, a tutti i casi di palese disallineamento;

e) prevedere che le norme delegate siano applicate a decorrere dal 1° gennaio 2008 al personale in servizio a quella data.

Art. 3.

(Parere del Parlamento)

1. Il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni permanenti.

Art. 4.

(Norma finale)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.